

DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI

(Libro genealogico e registro anagrafico della specie caprina)

Articolo 1

1. L'Associazione Nazionale della Pastorizia (AssoNaPa), secondo quanto previsto dall'articolo 8 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie caprina istituisce il "corpo degli esperti" il cui operato è posto sotto il diretto controllo dell'Ufficio Centrale (UC).

Articolo 2

1. Esperto è colui al quale viene riconosciuta la capacità, la competenza specifica, l'obiettività e l'autorevolezza per procedere all'esame ed alla valutazione morfologica dei soggetti nelle mostre, nelle altre manifestazioni del libro, nelle visite di iscrizione al libro genealogico ed al registro anagrafico.
2. La qualifica di esperto, da chiunque acquisita nei modi previsti dal presente disciplinare, dà diritto all'iscrizione nell'elenco ufficiale degli esperti, distintamente per razza o tipo genetico, che sarà aggiornato e reso pubblico dall'AssoNaPa.

Articolo 3

1. Per acquisire la qualifica di esperto il candidato dovrà avere superato un esame di idoneità teorico e pratico.
2. Le domande per l'ammissione agli esami dovranno essere dirette all'AssoNaPa tramite gli Uffici periferici. Non sono ammessi candidati che esercitano attività commerciali in zootecnia.
3. L'UC esaminerà le domande e le documentazioni pervenute per valutarne la correttezza ai fini dell'ammissione o meno all'esame di idoneità del candidato.

Articolo 4

1. La commissione esaminatrice sarà composta dal responsabile dell'UC, un membro delegato della Commissione Tecnica Centrale del libro genealogico e del registro anagrafico della specie caprina (CTC), da un funzionario dell'UC e da un esperto.

Articolo 5

1. L'AssoNaPa, su proposta dell'UC, procederà alla nomina ad esperto dei candidati che avranno superato l'esame teorico e pratico e che hanno svolto almeno cinque uscite di praticantato a fianco di esperti in visite di iscrizione al libro genealogico o al registro anagrafico oppure in mostre ufficiali.
2. L'UC organizza periodicamente incontri di aggiornamento per gli esperti.
3. Le assenze, non giustificate da adeguate motivazioni, comportano il decadimento dalla nomina.

Articolo 6

1. L'esperto deve sempre svolgere la sua opera con riservatezza, rispettando le regole deontologiche.
2. L'esperto non può giudicare in manifestazioni non riconosciute dal libro genealogico o dal registro anagrafico, salvo specifica autorizzazione scritta da parte dell'UC.
3. Ove richieste, l'esperto deve fornire appropriate motivazioni tecniche sui giudizi emessi.
4. Per giudicare in manifestazioni che si svolgono fuori dal territorio nazionale, gli esperti devono richiedere preventiva autorizzazione all'UC.
5. L'esperto impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali sia stato designato, deve darne tempestiva comunicazione all'UC.
6. L'esperto è obbligato a partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle riunioni che l'UC riterrà opportuno organizzare.
7. L'esperto è tenuto ad informare tempestivamente l'UC sull'eventuale sua intrapresa di attività commerciali in zootecnia, che comporta la sua sospensione dell'attività di esperto.

Articolo 7

1. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'AssoNaPa, previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC.
2. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

Articolo 8

(Norma transitoria)

1. Gli esperti nominati ai sensi del disciplinare del corpo degli esperti del libro genealogico della specie caprina, approvato con decreto ministeriale n. 21612 dell'11 maggio 1998, nonché quelli nominati ai sensi dell'art.7 del disciplinare del registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione, approvato con decreto ministeriale n. 23864 del 14 novembre 2002, sono iscritti nell'elenco ufficiale degli esperti di cui al precedente art.2, punto 2.

VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)